

**ALLEGATO “A”**

**REGOLAMENTO  
DELLE ENTRATE COMUNALI**

**ANNO 2025**

# COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Provincia di Pisa

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

### TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

*Art. 1 – Norme generali*

*Art. 2 - Definizioni*

*Art. 3 - Oggetto*

*Art. 4 - Forme di gestione*

*Art. 5 - Rapporti con i contribuenti. Informazione, conoscenza degli atti e semplificazione*

*Art. 6 – Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza*

*Art. 7 – Tutela della buona fede*

*Art. 8 - Aliquote, canoni, tariffe*

*Art. 9 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*

*Art. 10 - Attività di controllo*

*Art. 11 - Limite minimo per recuperi, rimborsi e arrotondamenti*

*Art. 12 – Notifica degli atti*

### TITOLO II

#### ENTRATE TRIBUTARIE

*Art. 13 - Responsabile del tributo*

*Art. 14 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie*

*Art. 15 - Sanzioni tributarie*

*Art. 16 - Rimborsi*

*Art. 17 - Compensazioni*

*Art. 18 - Interessi*

### TITOLO III

#### ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

*Art. 19 - Istituti deflativi del contenzioso*

*Art. 20 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale*

*Art. 21 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale*

*Art. 22 - Istituto del contraddittorio informato ed effettivo*

*Art. 23 - Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo*

*Art. 24 - Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo*

*Art. 25 - Effetti sui termini di decadenza*

*Art. 26 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.*

*Art. 27 - Autotutela obbligatoria*

*Art. 28 - Autotutela facoltativa*

*Art. 29 - Procedura di autotutela facoltativa*

*Art. 30 - Procedura per l'esercizio dell'autotutela*

*Art. 31 - Diritto d'interpello*

*Art. 32 - Istanza di interpello*

*Art. 33 - Istanze inammissibilità*

*Art. 34 - Risposta dell'ufficio all'istanza di interpello*

*Art. 35 - Istituto dell'accertamento con adesione. Principi generalità*

*Art. 36 - Avvio del procedimento*

*Art. 37 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio*

*Art. 38 - Procedimento ad iniziativa del contribuente*

*Art. 39 - Atto di accertamento con adesione. Contenuti ed effetti*

### TITOLO IV

#### ENTRATE NON TRIBUTARIE

*Art. 40 – Soggetto responsabile dell'entrata*

*Art. 41 – Accertamento delle entrate non tributarie*

*Art. 42 – Autotutela*

*Art. 43 – Rimborsi*

*Art. 44– Compensazioni*

*Art. 45 – Interessi*

## **TITOLO V**

### **RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE**

*Art. 46 - Riscossione coattiva*

*Art. 47 – Interessi di mora*

*Art. 48 - Costi di elaborazione e di notifica degli atti e delle fasi cautelari ed esecutive*

*Art. 49 - Dilazioni di pagamento - Rateizzazione entrate tributarie ed extratributarie*

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

*Art. 50 - Entrata in vigore del presente regolamento*

*Art. 51 - Rinvio dinamico*

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

### **TITOLO I° PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 – Norme generali**

1. Il presente regolamento adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina le entrate comunali tributarie e non tributarie, integrando le disposizioni di legge e quelle contenute nei regolamenti specifici di ogni entrata;

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dell'entrata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente".

#### **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell' obbligazione tributaria e non, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento;

c) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

d) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;

e) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

#### **Art. 3 – Oggetto**

1. Il regolamento delle entrate ha per oggetto la disciplina, in via generale, di tutte le entrate proprie del Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, integrano per quanto compatibili le disposizioni contenute nello specifico regolamento del tributo ovvero dell'entrata patrimoniale. In caso di difformità, prevalgono le norme del regolamento specifico.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali.

#### **Art. 4 - Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta delle entrate comunali possono essere utilizzate dall'Ente le modalità di gestione previste dalla normativa vigente.
3. L'indirizzo di avvalersi di una forma di gestione delle entrate comunali diversa da quella diretta deve essere deliberato dal Consiglio Comunale, previa valutazione della proposta in termini di costi, efficienza ed efficacia.

#### **Art. 5 - Rapporti con i contribuenti. Informazione, conoscenza degli atti e semplificazione.**

1. I rapporti tra cittadino e Comune devono essere sempre improntati al principio della collaborazione e della buona fede ed inoltre alla semplificazione, trasparenza, pubblicità e rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Sono adottate idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di entrate ed in particolare le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. La modulistica riservata ai contribuenti deve essere chiara e comprensibile e volta alla semplificazione dei procedimenti.
4. Ferme restando le disposizioni in materia di notifica, gli atti destinati al contribuente, al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, debbono essere comunicati nel suo domicilio o in quello speciale eventualmente eletto dal contribuente per il procedimento specifico, con modalità idonee a garantire il loro diritto alla riservatezza.
5. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.
6. Al contribuente non si possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

#### **Art. 6 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza**

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della

normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via Francesco Guicciardini, 61, 56020 Montopoli in val D'Arno (PI). Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Montopoli in Val D'arno (DPO) sono disponibili sul sito.

3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

#### **Art. 7 – Tutela della buona fede**

1. Non sono applicate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificati dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

#### **Art. 8 - Aliquote, canoni, tariffe**

1. La competenza degli organi comunali in materia di tariffe, canoni ed aliquote è stabilita dalla legge.

#### **Art. 9 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il comune provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Ai fini della concessione dell'agevolazione, della riduzione o dell'esenzione, se la legge o i regolamenti prescrivono l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, tale certificazione o documentazione deve essere presentata nei termini e nei modi previsti dallo specifico regolamento cui l'entrata si riferisce. In alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale, fax o PEC, secondo le modalità previste per legge, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione,

ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

#### **Art. 10 - Attività di controllo**

1. L'ufficio comunale o il soggetto gestore competente provvede al controllo delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio o il soggetto gestore invitano il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo.

#### **Art. 11 - Limite minimo per recuperi, rimborsi e arrotondamenti**

1. Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, nonché alla riscossione coattiva, per somme (comprendenti di interessi e sanzioni) complessivamente inferiori o uguali a € 12,00.
2. I rimborsi relativi a tributi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00.
3. La disposizione di cui al comma 1, del presente articolo, non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. Gli importi minimi di cui ai commi precedenti non costituiscono franchigia, nel senso che, per debiti di maggior ammontare rispetto agli importi fissati come limite, l'importo minimo non può essere previsto come riduzione del debito o del credito.
5. I versamenti dei tributi devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

#### **Art. 12 - Notifica degli atti**

1. Gli atti di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute sono svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti e nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio indicate nel contratto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. L. 196/2003 (Legge sulla privacy) e al GDPR (General Data Protection Regulation) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

## **TITOLO II**

### **ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Art. 13 - Responsabile del tributo**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al responsabile di ciascun tributo, designato con apposito atto di nomina.

2. Il responsabile sovrintende:

- al rispetto della legge e dei principi dello "Statuto dei Diritti del Contribuente"

- al rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;

- al rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

#### **Articolo 14 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie**

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.

3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

### **Art. 15 – Sanzioni Tributarie**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

### **Art.16 – Rimborsi**

1. Il contribuente puo' richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dalle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto del tributo, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. Il responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

### **Art. 17 – Compensazioni**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000 calcolati per singole annualità' d'imposta.



### **Art. 18 – Interessi**

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi, sono dovuti nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **TITOLO III**

### **ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

#### **Art. 19 – Istituti deflativi del contenzioso**

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i..

#### **Art. 20 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale**

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento del contraddittorio preventivo in relazione alla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge n. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

#### **Art. 21 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale**

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge n. 212/2000, gli atti del competente ufficio tributi/entrate sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo n. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la

prescrizione del credito.

### **Art. 22 – Istituto del contraddittorio informato ed effettivo**

1. Il Comune adotta comportamenti finalizzati ad un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché a criteri diretti a prevenire il sorgere del contenzioso. Al fine di conseguire le finalità predette, l'ufficio tributi/entrate dell'ente impositore, fa precedere la notifica degli atti di accertamento da una fase di contraddittorio informato ed effettivo, in conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i..

2. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ad eccezione di quelli individuati dal comma 2 dell'articolo successivo, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

### **Art. 23 – Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo**

1. In conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i., gli atti di accertamento esecutivo, con i quali l'ente impositore intende contestare l'infedele o l'omessa dichiarazione, sono preceduti da una fase di contraddittorio informato ed effettivo.

2.. Nel dettaglio sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti mediante i quali l'ufficio competente del Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo, gli atti di mera liquidazione, conseguente da un'attività di controllo formale delle dichiarazioni, dei dati contenuti nelle banche dati messe a disposizione dei Comuni, nonché dei versamenti eseguiti dai contribuenti, ossia degli atti qualificabili come "automatizzati", in quanto l'ente impositore non entra nel merito della dichiarazione presentata o assume *sic et simpliciter* le notizie acquisite dalle banche dati messe a disposizione dei Comuni.

4. In particolare, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000, rientrano fra gli atti esclusi dalla procedura di contraddittorio preventivo, "*gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione*".

5. Sono compresi nel novero degli atti di cui al comma 4:

- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, nell'ipotesi in cui la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da banche dati nella a disposizione dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari o bollette per il pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

- il rigetto delle istanze di rateazione, incluse le ipotesi di concessione di

una rateazione di durata inferiore a quella richiesta;

- i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge n. 160/2019;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;
- ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. L'eventuale attivazione del contraddittorio preventivo per le fattispecie di cui al precedente comma non comporta la nullità dell'atto

#### **Art. 24 – Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo**

1. Al fine di attivare la fase di contraddittorio preventivo, il competente ufficio comunale notifica<sup>13</sup> al contribuente un apposito atto con cui dà riscontro delle violazioni che sono state rilevate, indicando lo schema di atto che verrà notificato.

2. Lo schema di atto deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'anno d'imposta oggetto di contraddittorio;
- b) il maggior tributo dovuto;
- c) la misura delle sanzioni applicabili;
- d) la modalità di determinazione degli interessi;
- e) i motivi da cui ha origine la contestazione sollevata;
- f) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

2. Lo schema di atto deve contenere i seguenti elementi:

3. Il contribuente avrà la possibilità di inviare osservazioni o idonea documentazione in grado di modificare la posizione dell'ente in ordine alla contestazione prospettata con le proprie controdeduzioni, nei termini indicati dall'ente e, comunque, non inferiori a quelli di cui al comma precedente.

4. Il contribuente ha, altresì, la possibilità di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, ovvero dell'istruttoria.

5. L'eventuale atto che l'ente impositore intende comunque emettere, non potrà essere notificato al contribuente prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 1.

6. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 2, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47214.

### **Art. 25 – Effetti sui termini di decadenza**

1. Qualora la scadenza del termine per la notifica dell'atto di accertamento o comunque dell'atto impositivo, di cui al comma 5, del precedente articolo, sia successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo oppure qualora fra il termine per la procedura relativa al contraddittorio preventivo ed il termine di decadenza decorrano meno di 120 (centoventi) giorni, la decadenza del potere impositivo dell'ente è posticipato di 120 (centoventi) giorni, rispetto alla data di scadenza della procedura di contraddittorio preventivo.

2. L'atto che l'ufficio comunale competente prevede di notificare all'esito del contraddittorio informato ed effettivo, deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve riportare le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di accoglierle o meno.

### **Art. 26 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.**

1. L'istituto dell'autotutela costituisce uno strumento finalizzato ad evitare il sorgere di contenzioso, ma anche per dirimere, in via extragiudiziale, eventuali situazioni di contrasto fra l'ente impositore ed il contribuente. L'esercizio dell'autotutela è informato al criterio di collaborazione e tax compliance, nell'intento di realizzare un rapporto di collaborazione fra i soggetti passivi ed il Comune, quale ente impositore.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è la sussistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.

4. L'istituto dell'autotutela è disciplinato dagli articoli 10-quater e 10-quinquies della Legge n. 212/2000 e s.m.i. (Statuto dei diritti del contribuente).

5. Il funzionario responsabile, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche senza istanza di parte, procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

### **Art. 27 – Autotutela obbligatoria**

1. L'autotutela obbligatoria è disciplinata dall'art. 10-quater della Legge n. 212/2000 e deve essere adottata dal responsabile del tributo nei casi espressamente individuati dalla richiamata previsione normativa.

2. Nel dettaglio, l'ente impositore è tenuto all'esercizio dell'autotutela obbligatoria per l'annullamento, in tutto o in parte, di atti di accertamento o per la rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in

pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi di evidente illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

4. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

5. Il funzionario responsabile che adotta l'istituto dell'autotutela può essere chiamato a rispondere per la procedura attivata, limitatamente alle ipotesi di dolo di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

#### **Art. 28 – Autotutela facoltativa**

1. L'ente impositore può esercitare il potere di autotutela, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 10-quinquies della Legge n. 212/2000, nei casi diversi da quelli elencati nell'articolo precedente.

2. L'autotutela facoltativa, tesa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi, può essere adottata senza la presentazione da parte del contribuente di apposita istanza.

3. Anche nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, la responsabilità del funzionario del tributo è limitata alle ipotesi di dolo, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

#### **Art. 29 - Procedura di autotutela facoltativa**

1. L'annullamento, in tutto o in parte, dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'atto di riscossione coattiva, può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi, purché sussista un concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In sostanza, l'ufficio competente all'esercizio dell'autotutela facoltativa non deve tenere in conto l'interesse proprio del contribuente ma, piuttosto, è tenuto al raggiungimento di due obiettivi:

- tutelare l'interesse pubblico attraverso la corretta esazione dei tributi,
- salvaguardare l'interesse, altrettanto pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici, collegata all'incontestabilità degli atti impositivi, quando questi sono diventati definitivi.

2 Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare

presumere la probabile soccombenza dell'ente.

### **Art. 30 - Procedura per l'esercizio dell'autotutela**

1. Il provvedimento di annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

2. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela facoltativa è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

3. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in conformità ai principi di cui al presente regolamento ed alle disposizioni normative in materia.

4. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

### **Art. 31 - Diritto di interpello**

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi/Entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

2. Qualora ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, il contribuente può presentare istanza di interpello all'ufficio tributi/entrate.

### **Art. 32 - Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'ufficio tributi/entrate mediante consegna a mano, o con spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

2. La procedura per l'esercizio dell'interpello deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente Capo.

3. ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

4. L'istanza deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.
5. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
6. L'istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alle norme oggetto di interpello.
7. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
8. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
9. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale, con l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domicilio presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'ufficio comunale competente, nonché deve essere comunicata la risposta;
  - b) la descrizione della circostanza e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
  - e) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapitotelefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
  - f) la firma per sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 7, l'ufficio comunale competente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni e i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

### **Art. 33 – Istanze inammissibili**

1. L'istanza è inammissibile se:
  - a) prospetta interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili;
  - b) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b) dell'articolo precedente;
  - c) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6 dell'articolo precedente;
  - d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente;

- e) ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- g) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

### **Art. 34 – Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello**

1. L'Ufficio Tributi/entrate provvede a dare risposta entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante pec.
2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.
4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.
5. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di cui al comma 2, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.



8. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

### **Art. 35 - Istituto dell'accertamento con adesione. Principi generali**

1. L'accertamento del tributo può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.
2. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione del tributo.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e suscettibile di apprezzamento valutativo. Esulano quindi dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'accertamento con adesione può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

### **Art. 36 - Avvio del procedimento**

1. Competente alla definizione è il funzionario del settore responsabile dell'attività di accertamento.
2. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio con l'emissione di un invito a comparire nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

### **Art. 37 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima che esso venga notificato al destinatario, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con messo comunale, con l'indicazione degli elementi richiesti al comma secondo, dell'art. 19 del presente regolamento.
2. Le eventuali richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere obbligatorio.

### **Art. 38 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 19, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, a seguito di notifica di avviso di accertamento, sospende sia i termini per l'impugnazione che i termini per il pagamento, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma primo, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

### **Art. 39 - Atto di accertamento con adesione. Contenuto ed effetti.**

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del settore competente. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute in dipendenza della definizione.

2. Entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, deve essere eseguito il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Il contribuente che ha aderito può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a sedici se le somme dovute superano i € 50.000,00. L'istanza è accolta salvo che non vi ostino gravi ragioni, da motivare per iscritto. Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi moratori nella misura legale.

3. La definizione si perfeziona con il versamento della somma dovuta, ovvero con il versamento della prima rata nel caso di pagamento rateale.

4. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

5. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice nel caso la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, incidenti sulla base imponibile e sconosciuti alla data del precedente accertamento, non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione o comunicazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

6. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

7. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni contestate si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

## **TITOLO IV**

### **ENTRATE NON TRIBUTARIE**

#### **Art. 40 – Soggetto responsabile dell'entrata**

1. Sono responsabili delle singole entrate del comune il responsabile di settore competente per materia.
2. I responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di controllo e di verifica, di accertamento, nonché i profili sanzionatori.
3. Sono di competenza dei responsabili anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed all'istruttoria ed alla cura del contenzioso.

#### **Articolo 41 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali**

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

#### **Art. 42 – Autotutela**

1. Agli atti aventi ad oggetto le entrate extra tributarie si applicano le disposizioni contenute del presente regolamento, ove compatibili, con riferimento all'autotutela.

#### **Art. 43 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la singola entrata o, in mancanza, entro il termine di prescrizione o di decadenza del diritto. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata

dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. Il responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

4. Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del soggetto richiedente, sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di una entrata comunale della stessa natura di quella oggetto della richiesta di rimborso.

#### **Art. 44 – Compensazioni**

1. L'obbligazione può essere estinta mediante compensazione tra debito e credito della stessa entrata, a condizione che non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale;

b) importo del debito al lordo della compensazione;

c) esposizione del credito da compensare, eventualmente distinto per annualità con allegate le ricevute che dimostrano il maggiore versamento eseguito;

d) la dichiarazione di non avere domandato il rimborso della quota versata in eccedenza, ovvero di volere avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto.

3. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4. La compensazione non è ammessa quando è stato accertato in via definitiva il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella o quelle oggetto di compensazione.

#### **Art. 45 – Interessi**

1. Per le entrate non tributarie, si applica il saggio di interesse legale salvo che il regolamento della singola entrata preveda una diversa misura, oppure che sia stata convenuta una misura superiore a norma dell'art. 1284 del Codice Civile.

### **TITOLO IV**

## **RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE**

#### **Articolo 46 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e s.m.i..
2. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
  - a. mediante emissione di ruolo;
  - b. mediante ingiunzione di pagamento;in base alla normativa vigente in materia.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per gli atti di cui al punto 1., il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
5. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al punto 2., relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.

#### **Art. 47 – Interessi di mora**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale e secondo le disposizioni dettate dall'art.1, comma 802 della Legge n. 160 del 27/12/2019 e s.m.i..

#### **Art. 48 - Costi di elaborazione e di notifica degli atti e delle fasi cautelari ed esecutive**

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
  - a) una quota a titolo di oneri di riscossione:
    - i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
    - ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del

Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

#### **Art. 49 – Dilazioni di pagamento-Rateizzazione entrate tributarie ed extratributarie**

1. Le somme intimate per debiti tributari, extra-tributari e in atti di irrogazione delle sanzioni, salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, e prima dell'inizio delle procedure esecutive, con provvedimento del funzionario responsabile.

2. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;

b) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o carenza di liquidità.

Il numero massimo di rate concedibili è 37 secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da venticinque a trentasette rate mensili.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, del presente articolo, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 37 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 5, del presente articolo.

4. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

7. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 50 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025.

#### **Art. 51 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.